

STATUTO



Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Kà 'd-Mezanis", siglabile anche "KDM". L'Associazione potrà essere iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) a norma di legge; i relativi estremi di iscrizione dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Effettuata l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 45 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la denominazione sarà "Kà 'd-Mezanis ETS".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Rueglio. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Ulteriori sedi operative e secondarie potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione secondo le norme vigenti.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopo e finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- Riunire tutti coloro che hanno interesse alla tutela dei beni architettonici, culturali, naturalistici e storici e allo sviluppo delle risorse turistiche, socioculturali ed economiche del paese di Rueglio, contribuendo al miglioramento dello stesso e valorizzandone l'immagine;
- Organizzare incontri didattici, mostre, fiere, convegno e spettacoli;
- Sensibilizzare la popolazione residente, compresi tutti coloro che svolgono attività economiche nel paese al fine di attuare un loro coinvolgimento nella trattazione e soluzione dei problemi della comunità;
- Svolgere attività di ricerca, di documentazione, di divulgazione e di valorizzazione della memoria storica, della cultura materiale, dei beni naturali e culturali, delle tradizioni e in generale delle relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, rappresentative dell'evoluzione del paesaggio e dei modi di vita del passato e attuali;

- Favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali, delle istituzioni scolastiche e culturali collaborando con istituzioni e soggetti privati esistenti sul territorio (quali ad esempio la Biblioteca Comunale, la Filarmonica Ruegliese, La Pro Loco) per realizzare e finanziare studi, opere di ricerca e divulgazione, convegni di studio riguardanti il patrimonio artistico, culturale e ambientale del territorio di Rueglio e dei comuni della Valchiussella;
- Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del paese come ad esempio proposte turistiche e culturali specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori; organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.

L'associazione agisce per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. Per realizzare lo scopo la associazione svolge, a sensi dell'art. 5 D.L. 3 luglio 2017 n. 117 in via esclusiva o principale le attività di interesse generale aventi per oggetto:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale a sensi della legge 28 marzo 2003 n. 5 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.L. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.L.3 luglio 2017 n.117;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.



L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art.5 de D.L.117 del 3 luglio 2017, purché siano a esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte dall'attività stessa.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità analoghe e affini. Opera anche mediante forme di collaborazione e co-progettazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione non ha scopo di lucro, non ha alcun indirizzo di carattere sia politico sia religioso.

Art. 5 - Associati

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e coloro la cui domanda di ammissione in seguito verrà accolta dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

I minori di 18 anni possono assumere il titolo di associato solo previo consenso dei loro rappresentanti legali e in assemblea il diritto di voto è esercitato dai rappresentanti legali.

Nella domanda di ammissione devono essere dichiarati l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione e l'impegno a concorrere nella realizzazione dello scopo.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal



corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa.

L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che:

- a) hanno riportato condanne penali;
- b) rivestono incarichi di natura politica;
- c) hanno tenuto comportamenti non compatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea egli associati entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

Art. 6 Diritti degli Associati

Gli Associati, salvo quanto stabilito nel secondo comma di questo articolo, hanno diritto:

- di eleggere in Assemblea il Consiglio Direttivo;
- di revocare i componenti degli organi sociali;
- di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e di promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- di essere eletti come membri del Consiglio Direttivo;
- di partecipare con diritto di voto a tutte le riunioni assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno, i minorenni partecipano all'Assemblea tramite il legale rappresentante (genitore o tutore);
- di votare tutti soltanto con un voto a testa;
- di conoscere i programmi e i mezzi con i quali verranno attuati lo scopo sociale e le eventuali attività marginali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di approvare il bilancio;
- di prendere visione dei bilanci, rendiconti, verbali di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e della



contabilità;

- di eleggere quando richiesto dalla legge o revocare l'organo di controllo o della revisione;
- di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 7 - Doveri degli Associati

Gli Associati hanno gli obblighi:

- a) di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) di versare le quote associative stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) di concorrere all'attuazione delle iniziative sociali; ciascuno, peraltro, nei modi e con i mezzi che liberamente ritiene;
- d) di tutelare l'immagine ed i beni dell'Associazione ivi compresi i simboli e i marchi;
- e) di tenere un comportamento compatibile con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Art. 8 - Durata e cessazione del rapporto associativo - esclusione dell'Associato

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

Il rapporto associativo cessa:

- per decesso dell'Associato;
- b) per recesso dell'Associato, da comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero. Il recesso sarà efficace quando la relativa comunicazione sarà stata messa agli atti, operazione questa che deve comunque essere eseguita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di recesso.
- c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento del contributo e/o della quota associativa.
- d) per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - persistente e deliberata violazione di obblighi statutari, o regolamentari, o deliberati dall'Assemblea;
 - inadempimento di obblighi assunti verso l'Associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;
 - comportamenti scorretti, fraudolenti e/o lesivi tali da screditare il nome o l'immagine dell'Associazione;
 - aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, sempre salvo il risarcimento del danno secondo le

norme di legge.

I provvedimenti di esclusione e l'eventuale adozione della sanzione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicati all'Associato interessato, il quale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione può presentare ricorso all'Assemblea indirizzandolo con raccomandata al Presidente.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Associati.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.

L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sulle quote e contributi versati e, in generale, sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo è costituito:

- dai beni mobili e immobili acquisiti con tale specifica destinazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con tale specifica destinazione;
- da erogazioni, donazioni e lasciti destinati a incremento del patrimonio.

Art. 10 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;
- contributi di Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 - Quote e contributi degli Associati. Utili e avanzi di gestione.

Le quote di partecipazione degli Associati non sono

rivalutabili e non sono trasferibili ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte.

In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati, anche in caso di recesso.

Le restituzioni delle somme che gli Associati, i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e gli Associati incaricati di speciali compiti dagli organi sociali, spendessero per conto dell'Associazione avvengono a fronte di idonea documentazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, salve le imposizioni di legge, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organo sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1°) l'Assemblea degli Associati;
- 2°) il Consiglio Direttivo;
- 3°) il Presidente;
- 4°) il Vice Presidente;
- 5°) il Segretario tesoriere;
- 6°) l'Organo di Controllo - il Revisore Unico o Collegio

dei Revisori.

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e vi partecipano con diritto di voto tutti gli Associati o loro rappresentanti legali se minori.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o qual volta lo ritenga opportuno oppure su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta un decimo degli Associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, mediante avviso da far pervenire agli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione (tre in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno; deve anche contenere la previsione della seconda convocazione, che



non può essere fissata per lo stesso giorno della prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'assemblea può svolgersi in videoconferenza; in tal caso nel luogo di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante ed il Presidente e l'avviso di convocazione deve contenere le modalità di identificazione, legittimazione, partecipazione a distanza, nonché di intervento e di voto, anche per corrispondenza.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altro associato appositamente eletto in sede assembleare.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di persona della maggioranza degli Associati con diritto di voto in prima convocazione e in seconda convocazione di qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono in proprio o per delega. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tre quarti degli Associati sia in prima convocazione che in seconda convocazione. Per le delibere relative alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, alla trasformazione, alla fusione, alla scissione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare inerenti allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali e, comunque, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio, del bilancio sociale e della relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

- alla nomina, scegliendoli tra gli Associati, dei membri del Consiglio Direttivo;
- alle singole iniziative dell'Associazione;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio;
- alla nomina e revoca l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- agli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

 alla delega al Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione;

all'esercizio e all'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

- a ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Ciascun Associato, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto, fermo restando quanto stabilito al secondo comma dell'art.6., dal terzo mese di iscrizione nel libro associati.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. All'associato che sia un ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Le decisioni prese in Assemblea, ove prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano gli Associati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a quindici membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice

Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli con propria deliberazione. I membri così nominati per cooptazione restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li aveva cooptati o provvedere a nominarne altri, i quali cesseranno allo scadere del mandato del Consiglio in carica al momento della loro nomina. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o si richiama di almeno due dei suoi membri, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire a tutti i Consiglieri, almeno otto giorni (tre in caso di urgenza) prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Per la valida costituzione delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento di almeno la maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario all'uopo nominato e sottoscritti dallo



stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. Ogni Consigliere ha diritto a un solo voto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore

Il Consiglio Direttivo provvede a

- organizzare e ad attuare le iniziative dell'Associazione,
- determinare le quote associative annuali,
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea,
- provvedere per il funzionamento dell'Associazione,
- predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- proporre all'approvazione dell'Assemblea progetti di iniziative rientranti nello scopo sociale,
- deliberare sulle domande di adesione,
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati,
- determinare i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste del presente Statuto;
- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
- costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e



progetti;

- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione

Può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può affidare incarichi ad Associati o a terzi, specificandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il progetto di bilancio è messo a disposizione degli Associati almeno 15 giorni prima rispetto alla data per la quale è convocata l'Assemblea che lo deve approvare.

Art. 15 - Presidente, Vice Presidente, Segretario Tesoriere

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo regolandone lo svolgimento delle riunioni, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'associazione.

Il Vice Presidente ha gli stessi poteri e compiti del Presidente, ma in via soltanto vicaria nel caso di sua assenza o impedimento opportunamente dimostrati.

Il Segretario Tesoriere deve provvedere alla gestione organizzativa e amministrativa dell'Associazione e alla tenuta della contabilità sociale.

Art. 16 - Gratuità degli incarichi e delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono assunti, esercitati ed eseguiti gratuitamente.

Sono soggetti alla presente disposizione il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i componenti del Consiglio



Direttivo, i Consiglieri delegati, gli Associati che siano incaricati di speciali compiti dagli Organi sociali.

Possono essere retribuiti il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i Consiglieri delegati, gli Associati che siano incaricati di speciali compiti dagli Organi sociali nei limiti previsti dall'art.8 comma 3 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, se espressamente deliberato dall'Assemblea.

Sono rimborsate, se richieste e documentate nonché approvate dal Consiglio, le spese sopportate per specifici incarichi.

Art. 17 - Organo di controllo - Revisore Unico o Collegio dei Revisori

L'associazione al superamento dei limiti fissati dall'art. 30 del D.L.3 luglio 2017 n. 117, deve nominare un organo di controllo monocratico scelto tra le categorie di cui all'art.2397 comma secondo del codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.L.3 luglio 2017 n. 117 l'associazione deve nominare il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 17.3. Qualora il soggetto incaricato del controllo abbia i requisiti, l'organo di controllo, al superamento dei limiti di legge, esercita la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo e/o il Revisore dei Conti sono nominati dall'Assemblea

L'organo di controllo e/o il revisore durano in carica tre esercizi. Il compenso loro spettante viene stabilito all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico. L'organo di controllo e/o il Revisore può essere rinominato senza limiti di mandati.

Art. 18 - Esercizio sociale - bilancio

L'esercizio sociale è annuale e inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini di legge alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone ed esamina il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Il bilancio deve essere annualmente approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dell'anno in cui si è chiuso l'esercizio sociale.

La predisposizione del bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, è obbligatoria quando sia superato il limite previsti dall'art. 14, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione sono rimandati a nuovo per l'esercizio successivo. Possono, con apposita delibera assembleare, venire specificatamente destinati al patrimonio.

Art.19 - Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.LGS. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni



dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Tali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono e potranno essere visionati dagli aventi diritto.

Art. 20 - Volontariato e attività di volontariato

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è colui che svolge attività a favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto e per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito.

I volontari devono essere assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo il decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a sensi dell'art.18 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 21 - Lavoratori

I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal D.L.117/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.L. 15 giugno 2015 n. 8. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua.

L'Associazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere



pubblicati secondo la norma di legge.

Art. 22 - Convenzioni

I rapporti con gli enti pubblici sono regolamentati a sensi dell'art.- 55 del D. Lgs. 117/2017 .

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 23 - Scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, che deve anche nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

L'Associazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo dalla liquidazione ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole dell'ufficio preposto.

Art. 23 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.

Antonella Scale

